

Allegato A

La Regione Lazio, secondo quanto previsto dalla Legge regionale del 24 novembre 1997 n. 42 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”, interviene per salvaguardare, incrementare e diffondere il patrimonio degli istituti culturali di rilevanza regionale o nazionale operanti nel Lazio, in funzione del ruolo che essi svolgono per la valorizzazione dei beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici, monumentali, esistenti nel nostro territorio, al fine di darne la più ampia fruizione alla collettività.

Per accedere ai contributi regionali, gli istituti devono essere iscritti nell'apposito Albo triennale (L.R. n. 42/1997, articolo 15, comma 2). Con successivo atto sarà predisposto un apposito quaderno di rendicontazione per le modalità e i criteri riguardanti la documentazione contabile amministrativa richiesta per accedere ai contributi.

Con il presente documento s'intendono definire le linee guida per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE

Per usufruire dei contributi regionali gli istituti culturali devono essere iscritti all'Albo regionale. Per iscriversi è necessario possedere i seguenti requisiti previsti dalla L.R. n. 42/1997, articolo 14, al momento della domanda di iscrizione all'Albo. La perdita anche solo di uno dei requisiti previsti, successivamente all'iscrizione, comporta la cancellazione dall'Albo.

1.1 Possesso della personalità giuridica pubblica o privata ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera a).

L'istituto culturale deve possedere la personalità giuridica pubblica o privata, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del codice civile e dalle relative norme attuative.

Sono esclusi gli enti territoriali, in quanto costituiti per finalità non esclusivamente o prevalentemente culturale e comunque destinatari di altre linee di finanziamento regionale previste dalla stessa L.R. 42/1997 per i medesimi scopi. Sono inoltre esclusi, per gli stessi motivi, gli altri enti, pubblici o privati, in cui le finalità culturali non risultino, dai rispettivi statuti e atti costitutivi, esclusive o comunque prevalenti.

1.2 Disponibilità di una sede nell'ambito del territorio regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera b).

L'istituto deve disporre di una sede nel territorio regionale. La sede può essere di proprietà, concessa da ente pubblico, a titolo gratuito o oneroso, o in affitto o in comodato da privato purché con atto registrato dal quale si evinca la destinazione d'uso conforme all'accesso al pubblico. La disponibilità della sede deve essere garantita almeno per la durata del triennio di validità dell'Albo.

1.3 Disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici e monumentali nel territorio regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 14 comma 2, lettera c).

L'istituto deve avere la disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici e monumentali nel territorio regionale.

Si intende “disponibile” il patrimonio culturale di proprietà dell'istituto e gestito direttamente dall'istituto stesso, ovvero di proprietà di terzi, sia pubblici che privati, e soltanto gestito da parte dell'istituto. In questa ultima ipotesi la gestione deve essere di durata almeno pari a quella triennale di validità dell'Albo.

In ogni caso è necessaria la presentazione di idonea documentazione attestante la proprietà e gestione diretta del patrimonio o la concessione da parte del proprietario all'istituto affinché quest'ultimo lo gestisca per un periodo almeno pari a quello triennale di validità dell'Albo.

1.4 Svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettività regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 14 comma 2, lettera d).

L'istituto deve svolgere attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in disponibilità, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettività.

Lo statuto dell'istituto deve quindi espressamente prevedere, quale finalità esclusiva o almeno prevalente, attività di recupero e/o tutela, e/o conservazione, e/o valorizzazione del patrimonio culturale.

Rientrano in tali categorie: catalogazione informatizzata; riordino informatizzato degli archivi; conservazione, restauro, digitalizzazione; promozione culturale (mostre, convegni, seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni) e altre attività ugualmente finalizzate al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.

Le attività non devono quindi essere sporadiche, devono essere finalizzate alla fruizione pubblica, devono avere contenuti di indubbio rilievo culturale e devono essere debitamente documentate utilizzando la modulistica allegata alle presenti linee guida.

1.5 Costituzione da almeno cinque anni (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2 lettera e).

L'istituto deve essere costituito da almeno cinque anni. Tale requisito deve essere posseduto entro il termine di presentazione della domanda di ammissione all'Albo.

1.6 Rilievo scientifico del patrimonio dell'istituto come bene culturale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera f).

Il patrimonio culturale dell'istituto deve avere un rilievo scientifico tale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico.

Rientrano in tali ipotesi:

- beni dichiarati di "interesse culturale": raccolte librerie o archivistiche, beni museali, archeologici o monumentali che siano stati formalmente oggetto di "dichiarazione d'interesse culturale" secondo la normativa vigente. La dichiarazione di interesse culturale deve comunque riguardare beni di rilevante consistenza quantitativa;
- beni non dichiarati di "interesse culturale": in caso di assenza di formale dichiarazione di interesse culturale i beni devono comunque avere consistenza quantitativa e qualitativa tale da costituire materiali d'indubbio valore culturale, coerente con le finalità istituzionali dell'istituto, e di indubbio valore ai fini della fruizione pubblica.

In ogni caso il patrimonio culturale dell'istituto, compatibilmente con la tipologia dei beni, deve essere almeno inventariato e/o in fase avviata di catalogazione informatica su piattaforme nazionali o internazionali.

1.7 Fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'istituto per almeno venticinque ore settimanali a favore della comunità regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2 lettera g).

L'istituto deve garantire la fruizione pubblica del patrimonio culturale e dei servizi culturali offerti, per almeno venticinque ore settimanali. Il requisito ricorre ove sia garantito l'accesso al pubblico in orari prestabiliti e debitamente pubblicizzati, di durata almeno pari a quella indicata. Al fine di garantire una effettiva fruizione pubblica del patrimonio culturale le venticinque ore previste devono essere articolate almeno su tre giorni a settimana, di cui uno nella fascia pomeridiana o serale o in giorno festivo. Le chiusure programmate, con conseguente impossibilità di garantire le venticinque ore settimanali di fruizione pubblica del bene, non possono superare le quattro settimane nell'arco dell'anno, salvo casi particolari, debitamente motivati e documentati, che l'Amministrazione si riserva di valutare e di autorizzare qualora giustificati da ragioni oggettive. L'ammissione all'Albo comporta l'obbligo per l'istituto di costituire un registro degli accessi del

pubblico e di adottare un regolamento che disciplini il funzionamento, l'organizzazione interna e le modalità di gestione e fruizione del patrimonio e dei servizi all'utenza.

1.8 Disponibilità nella regione di strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera h).

L'istituto deve avere strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate alla svolgimento della propria attività ovvero deve essere fornito, compatibilmente con la tipologia di patrimonio culturale posseduto, di spazi adeguati per la lettura, la consultazione, lo studio, di postazioni multimediali e in generale di attrezzature, anche di natura informatica e telematica, per un'adeguata fruizione da parte del pubblico.

L'istituto deve inoltre disporre:

- di un sito web, contenente una descrizione del patrimonio culturale posseduto e delle modalità di accesso per il pubblico;
- di un numero telefonico e di un indirizzo di posta elettronica, per consentire la trasmissione di richieste da parte degli utenti;
- di un collegamento internet per il personale interno e per i visitatori.

La sede deve essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per l'apertura e la fruizione da parte del pubblico ai sensi delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria.

1.9 Assenza di scopo di lucro (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera i).

L'istituto non deve avere scopo di lucro. L'assenza di scopo di lucro deve risultare espressamente dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

1.10 Svolgimento di attività di rilevante valore scientifico sulla base di una programmazione pluriennale (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera l).

Le attività culturali dell'istituto devono essere documentate con una relazione riepilogativa del triennio precedente la domanda di iscrizione all'Albo regionale. Inoltre è necessario presentare una relazione programmatica delle attività culturali previste per il triennio per il quale si chiede l'iscrizione, utilizzando la modulistica allegata alle presenti linee guida.

2. MODALITA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEGLI ISTITUTI CULTURALI

2.1 Entro il 15 gennaio 2016 gli istituti culturali in possesso dei requisiti descritti al paragrafo 1 possono presentare la domanda di iscrizione utilizzando la modulistica allegata alle presenti linee guida completa degli ulteriori documenti richiesti.

La trasmissione può avvenire alternativamente mediante:

A) posta raccomandata all'indirizzo *Regione Lazio – Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura – Ufficio Soprintendenza ai Beni librari – Via del Serafico, 127 – 00142 Roma*; sulla busta deve essere inserita la seguente dicitura: *richiesta di iscrizione all'Albo degli istituti culturali triennio 2017-2019*.

B) posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo areaserviziculturali@regione.lazio.legalmail.it; l'oggetto della P.E.C. deve essere *richiesta di iscrizione all'Albo degli istituti culturali triennio 2017-2019*.

C) consegna diretta presso l'ufficio accettazione posta della Giunta Regionale all'indirizzo *Regione Lazio – Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura – Ufficio Soprintendenza ai Beni librari – Via del Serafico, 127 – 00142 Roma - 1° piano stanza 191*- (orari dal lunedì al giovedì 8,00-17,00 e venerdì 8,00-15,00); sulla busta deve essere inserita la seguente dicitura: *richiesta di iscrizione all'Albo degli istituti culturali triennio 2017-2019*.

Ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione, nel caso previsto dalla precedente lettera A), la data di trasmissione attestata dal sistema informatico nel caso previsto dalla lettera B), il timbro di consegna riportato sulla busta nel caso previsto dalla lettera C).

La richiesta deve essere formulata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Soprintendenza ai Beni Librari, allegata alle presenti linee guida, che saranno pubblicate sul portale regionale, nella sezione "Cultura".

In ogni caso devono essere specificate tutte le informazioni indicate nella modulistica e deve essere allegata la documentazione richiesta.

La domanda deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante ed è necessario allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante.

I documenti richiesti per l'iscrizione devono essere in copia conforme oppure con attestazione di conformità all'originale rilasciata dal legale rappresentante dell'ente.

I dati indicati nella domanda di iscrizione all'Albo costituiscono assunzione di responsabilità di quanto dichiarato e saranno oggetto di valutazione e verifica per l'iscrizione.

La Regione può predisporre sopralluoghi senza preavviso presso le sedi degli enti richiedenti l'iscrizione, per verificare la corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda, sia in fase di istruttoria della domanda di iscrizione all'Albo, sia durante il triennio di validità dell'Albo.

Tutti i dati dichiarati al momento della domanda se modificati devono essere tempestivamente comunicati all'Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura – Ufficio Soprintendenza ai Beni librari.

2.2 Saranno dichiarate inammissibili le domande:

- presentate fuori termine;
- mancanti della firma del legale rappresentante dell'ente richiedente;
- presentate da soggetti privi dei requisiti indicati al paragrafo 1;
- presentate da istituti il cui legale rappresentante, o i cui componenti dell'eventuale organo d'indirizzo qualora sussistente, sia stato condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o per altri delitti non colposi tali da pregiudicare l'affidabilità e l'onorabilità, salvo il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata;
- presentate da soggetti destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti.

Per ogni altra irregolarità nella documentazione presentata, l'Amministrazione, ove necessario, procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 241/90, assegnando all'interessato un termine, non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione, per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda di iscrizione all'Albo regionale verrà dichiarata inammissibile.

2.3 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione in copia conforme o con attestazione di conformità firmata dal legale rappresentante:

- 1) la scheda identificativa dell'istituto culturale, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante;
- 2) documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- 3) atto di riconoscimento della personalità giuridica;
- 4) titolo di disponibilità della sede, in particolare l'atto di proprietà o di concessione o il contratto d'affitto o di comodato, debitamente registrati, da cui si evinca la tipologia di utilizzo della sede (ovvero la destinazione d'uso "non abitativa") e la durata del contratto almeno per il triennio di validità dell'Albo;
- 5) statuto vigente e atto costitutivo, o atti di analogo contenuto o finalità nel caso di enti pubblici;
- 6) elenco delle cariche sociali in vigore al momento dell'iscrizione;

- 7) ultimo bilancio consuntivo approvato;
- 8) documentazione attestante la proprietà e la gestione, o la concessione in gestione, da parte dell'istituto, del patrimonio culturale almeno per il periodo di validità del triennio dell'Albo;
- 9) regolamento dei servizi culturali dell'istituto;
- 10) dichiarazione inerente l'eventuale sussistenza, in capo al legale rappresentante e ai componenti degli eventuali organi di indirizzo, di condanne, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri delitti non colposi o per l'applicazione di sanzioni, anche nei confronti dell'istituto stesso, che limitino la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;
- 11) eventuale dichiarazione di interesse culturale dei beni appartenenti al patrimonio culturale dell'istituto;
- 12) dichiarazione di assenso al trasferimento dei beni acquisiti con finanziamenti della Regione ad altra struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell'istituto o suo trasferimento in altra Regione. In assenza di tale dichiarazione gli istituti interessati, pure se iscritti all'Albo in virtù del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 2, non possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d) della legge regionale 42/1997.

2.4. L'istruttoria delle domande pervenute sarà svolta dall'Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura – Ufficio Soprintendenza ai Beni librari, che curerà anche la stesura dell'atto amministrativo di approvazione dell'Albo regionale degli istituti culturali per il triennio 2017-2019.

2.5 L'atto amministrativo di approvazione dell'Albo regionale degli istituti culturali per il triennio 2017-2019 sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it . Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

2.6 La perdita anche solo di uno dei requisiti previsti dal paragrafo 1, successivamente all'iscrizione, comporta la cancellazione dall'Albo. L'eventuale accertamento di falsità nelle dichiarazioni presentate comporta, ferme restando le conseguenze previste dalle norme vigenti, la cancellazione dall'Albo e la revoca dei benefici eventualmente conseguiti. Il compimento di gravi o ripetute violazioni di legge o altre irregolarità nella gestione delle attività o dei contributi eventualmente ricevuti comportano, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle norme vigenti, la cancellazione dall'Albo.

L'Amministrazione può disporre la sospensione dall'Albo nel caso di avvio, nei confronti dell'Istituto o del legale rappresentante o dei componenti dell'eventuale organo d'indirizzo, di procedimenti penali per fatti, connessi all'attività espletata, tali da pregiudicare l'affidabilità e l'onorabilità dell'iscritto. La sospensione può durare fino alla conclusione dei suddetti procedimenti.

2.7 Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Lazio informa che i dati personali forniti sono trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'ammissione all'Albo. I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere l'ammissione all'Albo. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio - via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. Responsabile del trattamento è il Direttore *pro tempore* della Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili.